



478/2025

Sent./Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA e ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80025** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis)
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti
(c.f. PTRDNL77T20L719Z),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 12 novembre 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Tamara Coluzzi su delega dell'avv.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Daniele Pietrosanti per la ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso presentato in data 23 maggio 2023, assegnato a questo giudice il 14 ottobre 2025, la sig.ra XX chiedeva di accertare la parziale invalidità in misura pari o superiore al 75 per cento, con la conseguente ricorrenza delle condizioni e dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, con decorrenza dalla data della revisione o da quella differente data che sarà accertata in corso di causa. In via istruttoria chiedeva di disporre consulenza medico-legale per accertare le sue condizioni fisiche e psichiche, nominando il proprio CTP.

Rappresentava di essere stata riconosciuta invalida civile in misura pari all'85 per cento con verbale del 25 agosto 2014, confermato con verbale del 24 settembre 2018. Il 24 novembre 2022 veniva sottoposta ad una ulteriore visita di revisione e la Commissione Medica di Roma la riscontrava "invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 74%: 50%" (art. 2 e 13 l. n. 118/1971 e art. 9, d.l. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

509/1988), non confermandole il grado di invalidità necessario ad avere diritto alla maggiorazione contributiva. Il verbale di visita le veniva consegnato l'8 dicembre 2022.

La ricorrente riteneva di trovarsi in condizioni di salute tali da rendere necessaria la suddetta prestazione assistenziale. Era infatti affetta, tra le altre, dalle seguenti patologie: "pregressa mastectomia radicale sn per carcinoma duttale infiltrante, FAP in TAO, ipertiroidismo, esiti di sostituzione valvolare e cardiopatia congenita" come risultava dalla documentazione medica prodotta.

Precisava di essere dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito.

Affermava che con PEC inviata all'Inps il 23 maggio 2023 aveva chiesto il ripristino dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, senza ricevere alcun riscontro.

2. Con memoria del 6 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Inps.

In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso, non risultando presentata la domanda per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, non allegata al ricorso e non rinvenuta dalla Sede.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Richiamava la disciplina di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 ed evidenziava che il giudizio espresso dalla Commissione medica il 24 novembre 2022 affermava la riduzione della percentuale di invalidità al 50 per cento, con la conseguenza che la maggiorazione in questione non risultava riconoscibile. Chiedeva quindi di respingere il ricorso.

In via subordinata, in caso di ammissione della CTU, nominava il proprio CTP.

3. All'esito dell'udienza del 18 giugno 2025 con ordinanza n. 105/2025, rilevato che la ricorrente aveva depositato la copia dell'istanza amministrativa in formato ".pdf" e il resistente aveva eccepito l'assenza della previa domanda amministrativa, questa Sezione disponeva il deposito dell'istanza amministrativa in formato ".eml".

4. Con memoria depositata il 5 novembre 2025 la ricorrente rappresentava che, trattandosi di PEC risalente nel tempo (inviata il 23 maggio 2023), non era stato possibile ritrovare il file telematico.

Precisava tuttavia che tale PEC non costituiva una notifica telematica, ma era solo una richiesta volta all'accreditamento dei contributi, avanzata al fine di mostrare all'Inps la propria volontà di impugnare

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il verbale sanitario, perdurando il proprio interesse all'accreditamento contributivo. L'eccezione di inammissibilità era dunque infondata, stante l'assenza nella fase amministrativa di una domanda da avanzare all'Inps per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa ex art. 80. L. n. 388/2000. L'oggetto del giudizio era infatti costituito dal giudizio espresso dalla Commissione medica con la riduzione del grado di invalidità al 50 per cento, avendo la ricorrente interesse alla modifica dello stesso al fine di ottenere poi, in fase di pensionamento, l'attribuzione della relativa maggiorazione contributiva.

Depositava altresì ulteriore documentazione sanitaria.

5. All'udienza del 12 novembre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento alla ricorrente del diritto al beneficio di cui all'art. 80, l. n. 388/2000, già

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riconosciuto dal 25 agosto 2014 e confermato a seguito della visita del 24 settembre 2018, in considerazione dell'accertamento di una invalidità superiore al 75 per cento, e venuto meno a seguito della visita di revisione del 24 novembre 2022, che ha ritenuto sussistente una invalidità pari al 50 per cento.

2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Inps di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, non rinvenuta dalla Sede Inps. Al riguardo la ricorrente ha allegato la copia in formato pdf della PEC che afferma di aver inviato all'Istituto ed ha escluso la possibilità di allegare il file in formato eml, non più reperibile stante il tempo trascorso.

Pur in assenza della prova dell'avvenuta presentazione della previa domanda amministrativa di riconoscimento del richiesto diritto, alla luce della specificità della fattispecie in esame, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.

Ferma restando la necessità, in linea di principio, della presentazione di un'espressa previa domanda amministrativa all'Inps da parte del soggetto interessato al riconoscimento dei benefici

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributivi previsti dal citato art. 80, l. n. 388/2000 ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto dinanzi a questa Corte (cfr. *ex multis*, da ultimo, Sez. giur. Campania, sent. n. 215/2025 e giurisprudenza ivi citata), deve rilevarsi che, nel caso in esame, risulta che il beneficio in esame era già stato in precedenza richiesto dall'interessata e riconosciuto dall'Amministrazione fin dal verbale medico del 25 agosto 2014, confermato con verbale del 24 settembre 2018. Solo in sede di revisione avvenuta con visita del 24 novembre 2022 la competente commissione medica ha ritenuto sussistente una minore percentuale di invalidità (pari al 50 per cento), con conseguente venire meno della spettanza del beneficio in questione.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 14561/2022, alla cui ampia motivazione si fa rinvio per ragioni di sinteticità), "ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa". Infatti "la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi. Diversamente opinando si finisce per ancorare la proponibilità della domanda giudiziaria all'esito di una domanda amministrativa finalizzata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale sebbene tale verifica sia stata già effettuata nella fase amministrativa conclusasi con la revoca". Inoltre, "la previsione di una domanda amministrativa quale condizione di proponibilità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della domanda giudiziaria refluisce sulla decorrenza della prestazione".

Dunque, con riferimento al caso di specie, occorre considerare che l'invocato beneficio è venuto meno sulla base dell'accertamento compiuto da parte dell'Istituto previdenziale in sede di revisione che, sulla base del parere della Commissione medica, ha ritenuto essere venuto meno il relativo requisito sanitario, già riconosciuto in precedenza. Dunque, ai fini della contestazione di tale sopravvenuto accertamento sanitario, deve ritenersi non necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa, essendo essa riconducibile all'originaria domanda presentata e oggetto dell'iniziale riconoscimento e, comunque, essendosi l'Amministrazione implicitamente pronunciata sulla non ulteriore spettanza del beneficio stesso, con il conseguente esaurimento della pertinente procedura amministrativa.

3. Nel merito, occorre rilevare che la controversia implica la valutazione della sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento in relazione alle patologie sofferte dalla ricorrente. Essa implica dunque una valutazione di carattere medico-legale.

A tal fine appare necessario consultare il Collegio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio motivato parere, tenendo conto anche delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa l'esatta diagnosi delle patologie sofferte dalla ricorrente, circa la percentuale di invalidità che da esse deriva e dunque circa la sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento ai fini della spettanza o meno del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, con riferimento alla data della visita di revisione di cui al citato verbale del 22 novembre 2022.

Il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti e dell'ulteriore documentazione ritenuta utile, nonché, qualora il CML lo ritenga necessario, previa visita diretta dell'interessata ed eventuale integrazione del Collegio stesso con specialista della materia.

Il CML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto.

Le parti possono nominare o confermare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza presso la Segreteria di questa Sezione e direttamente presso il CML.

È assegnato al CML il termine di 150 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

Nei 15 giorni successivi alla ricezione dello schema di relazione le parti o i loro consulenti possono far pervenire al CML le proprie osservazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, il CML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse.

La Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del Collegio medico, unitamente alla presente, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

È fissata, ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la discussione della causa l'udienza del 16 settembre 2026, alle ore 10.00, per la prosecuzione e possibilmente la definizione del giudizio, con facoltà per le parti di presentare note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la decisione sulle spese, è rimessa al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva;
- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 16 settembre 2026, alle ore 10,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 12 novembre 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.11.2025 13:01:49
GMT+01:00